



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 563

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Legge provinciale 17 marzo 1988, n. 10 "Sostegno per la cooperazione allo sviluppo" e Legge provinciale 15 marzo 2005, n. 4 "Legge provinciale sulla solidarietà internazionale" - Definizione di indirizzi di riforma dei criteri di finanziamento pubblico del sistema trentino di cooperazione internazionale allo sviluppo

Il giorno **19 Aprile 2019** ad ore **09:40** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI

Assenti:

ASSESSORE

GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

ai sensi dell'articolo 2 della legge provinciale 17 marzo 1988 n. 10 "Sostegno alla cooperazione per lo sviluppo" la Provincia autonoma di Trento sostiene l'attività degli organismi volontari di cooperazione allo sviluppo operanti sul territorio provinciale.

Con la legge 11 agosto 2014, n. 125 il Parlamento italiano ha approvato la Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo, tale legge riforma e abroga la precedente normativa quadro in materia (Legge 49/87), introducendo importanti novità sia per quanto riguarda l'assetto organizzativo, sia per quanto riguarda i soggetti della cooperazione allo sviluppo (Enti pubblici, Enti locali, organizzazioni non governative e onlus, imprese).

La programmazione dell'Unione europea (2014 – 2020) indica i nuovi strumenti a sostegno delle politiche comunitarie, comprese le politiche di vicinato e di cooperazione con i Paesi terzi.

L'Assemblea generale delle Nazioni unite, nel settembre 2015, ha approvato l'Agenda per lo sviluppo sostenibile 2030, che aggiorna i precedenti Obiettivi di sviluppo del Millennio (2000 – 2015) e fissa gli obiettivi universali di sviluppo sostenibile per il periodo 2015 – 2030.

Tenuto conto del nuovo quadro normativo nazionale, con deliberazione n. 153 di data 12 febbraio 2016 la Giunta provinciale ha approvato le Linee guida di indirizzo per le proprie attività di cooperazione internazionale allo sviluppo.

Per dare attuazione alle suddette Linee guida, con deliberazione della Giunta provinciale n. 1339 del 5 agosto 2016 sono stati stabiliti nuovi criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di contributi agli organismi volontari di cooperazione allo sviluppo, modificati successivamente con deliberazione della Giunta provinciale n. 396 di data 12 marzo 2018.

Ai sensi del secondo comma, lettera b bis) della suddetta legge provinciale, la Provincia sostiene anche particolari progetti rientranti in tipologie individuate annualmente dalla Giunta provinciale secondo modalità da essa stabilite; in tal caso la Provincia può concedere ai soggetti promotori un contributo fino al 100 per cento della spesa ammessa.

I Criteri per la concessione di contributi per progetti di cooperazione internazionale allo sviluppo e di educazione alla cittadinanza globale, programmati dalla Giunta provinciale, sono stati ridefiniti, da ultimo, con deliberazione n. 2311 di data 28 dicembre 2017.

La legge provinciale 15 marzo 2005, n. 4 "Legge provinciale sulla solidarietà internazionale" prevede, all'articolo 8, che possano essere concessi contributi ai fini di fronteggiare eventi eccezionali che minacciano le popolazioni locali in ambito nazionale ed internazionale. La disciplina dei contributi per interventi di emergenza è definita attraverso i "Criteri e modalità per la concessione di contributi per gli interventi di emergenza" di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1125 di data 7 giugno 2013.

La Giunta provinciale, in data 21 dicembre 2018, ha approvato le deliberazioni n. 2442 e n. 2479 che sospendono, rispettivamente, i termini previsti per la presentazione delle domande di contributo in materia di cooperazione allo sviluppo da parte degli organismi trentini di volontariato internazionale e il processo di approvazione e assegnazione dei contributi per iniziative programmate dalla Giunta provinciale 2018 e di valutazione per iniziative programmate dalla Giunta provinciale 2019.

A seguito dei risultati emersi da una analisi complessiva del settore effettuato dall'Assessorato competente e del successivo confronto all'interno della Giunta provinciale, sono stati formulati gli indirizzi di riforma dei criteri di finanziamento pubblico del sistema trentino di cooperazione allo sviluppo, propedeutici alla definizione di nuovi criteri, che si propone di approvare con il presente atto (Allegato A parte integrante).

Tutto ciò premesso

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 17 marzo 1988, n. 10“ Sostegno per la cooperazione allo sviluppo”;
- vista la legge provinciale 15 marzo 2005, n. 4 “Legge provinciale sulla solidarietà internazionale”
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 153 di data 12 febbraio 2016;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1339 del 5 agosto 2016, modificata con deliberazione n. 396 di data 12 marzo 2018;
- viste le deliberazioni della Giunta Provinciale n. 1061 di data 20 maggio 2011 e n. n. 2311 di data 28 dicembre 2017;
- viste le deliberazioni della Giunta Provinciale di data 21 dicembre 2018, n. 2442 e n. 2479;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1125 di data 7 giugno 2013;
- visto l'articolo 56 e l'allegato 4/2 del Decreto Legislativo 118 di data 23 giugno 2011;
- visti gli atti citati in premessa;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

- 1) di approvare, per i motivi espressi in premessa, gli “Indirizzi di riforma dei criteri di finanziamento pubblico del sistema trentino di cooperazione allo sviluppo” come riportati nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di disporre che, con successivi provvedimenti, verranno approvati i nuovi criteri di settore sulla base degli indirizzi di cui al punto 1);
- 3) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della Provincia.

Adunanza chiusa ad ore 11:50

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Indirizzi di riforma dei criteri di finanziamento

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Enrico Menapace

Indirizzi di riforma dei criteri di finanziamento pubblico del sistema trentino di cooperazione allo sviluppo

1. La finalità generale della revisione del sistema di cooperazione allo sviluppo trentino

Nella prospettiva di contribuire al perseguimento dei 17 obiettivi dell'Agenda Globale per lo sviluppo sostenibile approvata nel 2015 dalle Nazioni Unite, la Provincia autonoma di Trento è impegnata a sostenere progettualità realizzate dalle associazioni trentine di cooperazione allo sviluppo prestando particolare attenzione alla valorizzazione dei progetti a maggior potenzialità d'impatto in termini di sviluppo e di sostenibilità, di valorizzazione del sistema trentino in campo internazionale, nonché alle iniziative promosse con il contributo attivo della società civile attraverso il volontariato ed il co-finanziamento privato alle progettualità da mettere in campo.

2. Gli obiettivi dell'intervento di revisione

La riforma del sistema di sostegno pubblico al settore che la Giunta intende promuovere è ispirata da alcuni specifici obiettivi di lavoro:

- (a) dare sostegno alle attività delle associazioni trentine di cooperazione internazionale e l'attivazione di processi di capitalizzazione e messa a valore delle esperienze progettuali realizzate e da realizzare quali iniziative portabandiera in campo internazionale,
- (b) migliorare qualità, trasparenza e rendicontabilità delle proposte e delle azioni progettuali;
- (c) favorire il rafforzamento dei partenariati territoriali con i territori di destinazione delle attività, la cooperazione sistemica tra associazioni trentine nel territorio ed il coinvolgimento di altri attori pubblici e privati trentini all'interno dei progetti (+ massa critica e – frammentazione);
- (d) Riconoscere e premiare il radicamento e la capacità di autofinanziamento delle associazioni e le attività volte a creare processi di sviluppo endogeno e di cooperazione tra profit e no profit.

3. Gli strumenti di finanziamento

3.1. Progetti di cooperazione allo sviluppo

3.2. Interventi di emergenza umanitaria

3.3 Iniziative programmate dalla Giunta provinciale

3.1. Progetti di cooperazione internazionale allo sviluppo

Il periodo per la presentazione di progetti di cooperazione internazionale allo sviluppo è fissato annualmente dal primo **al 15 settembre**. L'approvazione della

graduatoria relativa ai contributi dovrà avvenire entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo.

Le domande ammissibili potranno riguardare soltanto progetti di cooperazione allo sviluppo.

La proposta progettuale dovrà necessariamente prevedere, oltre all'associazione capofila e al suo partner locale, almeno altri 2 soggetti trentini, pubblici e/o privati tra i quali almeno un'altra associazione, con un ruolo attivo chiaramente definito (ai partner potranno essere corrisposte risorse, fermo restando una loro partecipazione fattiva alle attività progettuali).

Lo strumento di finanziamento provinciale sarà ispirato da un meccanismo di "raddoppio" della quota di auto-finanziamento (da fonte privata e/o pubblica non provinciale e regionale) dell'associazione con un tetto massimo annuale di 200.000 euro. Le erogazioni complessive nei confronti di una associazione non potranno in ogni caso superare la quota complessiva di 200.000 euro l'anno.

L'associazione non potrà avere attivi più di 2 progetti in contemporanea nella stessa annualità e non potrà ottenere, in qualità di capofila, finanziamenti della Regione T.A.A. a valere sullo stesso progetto o sulle stesse tipologie di attività progettuali.

I progetti dovranno attenere esclusivamente ai 17 obiettivi dell'Agenda 2030.

La Giunta provinciale si riserva la possibilità di definire una specifica selezionata lista di Paesi ritenuti prioritari (tra i paesi cosiddetti DAC) ritenuti quali destinatari dei finanziamenti. Sono esclusi i Paesi con particolari criticità sul fronte della sicurezza e della stabilità nei quali non siano presenti le condizioni minime atte a garantire l'incolumità di eventuali cooperanti e i controlli sulle azioni realizzate. Per i paesi problematici si prevede l'attivazione di collaborazioni con le Ambasciate italiane e con le istituzioni internazionali in loco. Per il 2019 i paesi ritenuti non ammissibili a finanziamento sono: Siria, Yemen, Afghanistan, Venezuela.

I progetti sottoposti a finanziamento che passeranno la fase di verifica di sussistenza dei pre-requisiti saranno sottoposti a valutazione. I criteri di valutazione riguardano la qualità della proposta (rilevanza, pertinenza, coerenza, chiarezza, misurabilità, qualità del partenariato, efficienza, sostenibilità).

I progetti dovranno contenere un dettagliato sistema di monitoraggio delle attività e valutazione dei risultati. In particolare, i progetti che costituiscono la prosecuzione di attività avviate in precedenza, dovranno contenere un'attenta analisi dei risultati conseguiti con la precedente progettualità e motivare l'opportunità di prosecuzione/ampliamento dell'iniziativa. Ogni progetto dovrà prevedere almeno un momento annuale di rendiconto pubblico dell'andamento e dei risultati. Il Servizio competente si farà promotore, ogni 3 anni, di una conferenza pubblica, nella quale presentare i risultati di un'analisi (indipendente) di efficienza, efficacia e impatto dei progetti finanziati.

E' ammessa la copertura dei costi relativa a spese di revisione contabile la cui certificazione è sostitutiva della documentazione di spesa contabile (fatte salvo la

possibilità di procedere in ogni momento con attività – rafforzate – di controllo e verifica a campione da parte del Servizio). Le spese di tale tipologia vanno inserite nelle spese generali a forfait per progetti di costo superiore a complessivi euro 200.000.

I progetti sottoposti a valutazione saranno quindi collocati in tre fasce:

1. approvazione e garanzia certa di finanziamento;
2. finanziamento fino a esaurimento risorse (in ordine decrescente di richiesta finanziaria)
3. non finanziabile

La quota delle spese generali è fissata nel 3% del contributo non derogabili, a forfait. La quota delle spese (non derogabili e documentate) relative alle attività di sensibilizzazione in Trentino non potrà eccedere un importo pari all'1% del contributo erogato.

Si conferma che attraverso il contributo della Provincia autonoma di Trento si riconosceranno i costi e le spese relativi a viaggi di controllo e monitoraggio nel Paese di intervento per un massimo di due persone e per un solo viaggio ciascuno l'anno. Altri costi ammissibili saranno quelli relativi a: trasporti, vitto, alloggio, visto, assicurazione, profilassi prevista dalla ASL di Trento per complessivi 15 giorni annui massimi. Tutte le spese dovranno essere documentate.

La documentazione di spesa dovrà essere presentata per l'equivalente dell'intero importo del costo del progetto e sempre regolarmente quietanzata. La documentazione di spesa dovrà essere presentata in originale per la quota finanziata dalla PAT ed in copia autenticata, secondo le regole vigenti nel Paese, per il rimanente 50%. Non saranno accettate dichiarazioni sostitutive delle spese sostenute e autocertificazioni. La documentazione deve essere resa disponibile all'occorrenza, ma non consegnata, in caso di certificazione del rendiconto da parte di un revisore.

Per i progetti ammessi a finanziamento, a seguito dell'assegnazione del contributo, l'associazione proponente dovrà attivare un conto dedicato nel quale sarà versata la quota di risorse a carico dell'associazione; la disponibilità delle risorse dichiarate dall'associazione per la realizzazione del progetto sarà verificata dal Servizio competente. In alternativa alla verifica delle risorse sul conto dedicato verranno ammesse fidejussioni.

I contributi sono assegnati, ma vengono liquidati solo su richiesta per dimostrabili esigenze di cassa. La data di avvio dei progetti corrisponderà a quella di riconoscibilità delle spese dal primo gennaio dell'anno di finanziamento.

3.2 Interventi di emergenza umanitaria

Vista la specifica natura dei progetti, non vi sono scadenze: essi per essere finanziati dovranno dimostrare in fase di proposta lo stato di calamità e la proposta stessa dovrà riguardare interventi specificatamente rivolti ad affrontare lo stato di calamità.

Il progetto dovrà essere presentato entro e non oltre 6 mesi dall'evento calamitoso.

L'associazione non potrà avere attivi altri progetti di emergenza contemporanei e non potrà presentarne più di 1 all'anno. I progetti si realizzeranno solo nei Paesi, inclusi nella lista DAC, accessibili all'Amministrazione per una verifica di controllo rispetto a quanto realizzato.

Il partenariato dovrà necessariamente prevedere l'associazione capofila e indicare il proprio partner locale che attuerà le azioni in loco.

I criteri di valutazione riguardano la qualità della proposta (rilevanza, pertinenza, chiarezza, qualità del partenariato, efficienza). La valutazione sarà effettuata da un nucleo di esperti anche interni all'amministrazione (protezione civile e dipartimento Infrastrutture, dipartimento Salute etc). Il progetto è finanziato o respinto entro 30 giorni dalla sua presentazione.

I contributi sono assegnati, ma vengono liquidati solo su richiesta per dimostrabili esigenze di cassa.

3.3 Iniziative programmate dalla Giunta provinciale

La Provincia può sostenere anche particolari progetti rientranti in tipologie individuate annualmente dalla Giunta provinciale secondo modalità da essa stabilite ed attraverso strumenti da definire con criteri specifici.